



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

*Regolamento per la disciplina
delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande*

(approvato con Delibera CC n. 117 del 16 giugno 2016)

INDICE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’	3
ART. 2 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' E DEFINIZIONI	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI	5
ART. 5 – NUOVA APERTURA E TRASFERIMENTO	5
ART. 6 – SUBINGRESSO	6
ART. 7 – AMPLIAMENTO E RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE	7
ART. 8 – SOMMINISTRAZIONE NEI CIRCOLI PRIVATI	7
ART. 9 – ALTRE IPOTESI DI SOMMINISTRAZIONE SOGGETTE A SCIA	8
ART. 10 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'	9
ART. 11 – SOMMINISTRAZIONI TEMPORANEE	9
ART. 12 – ATTIVITA' STAGIONALI	10
ART. 13 – SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE	10
ART. 14 – DEGUSTAZIONE	10
ART. 15 – SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE APERTE AL PUBBLICO	10
ART. 16 – ORARI	11
ART. 17 – PUBBLICITA' E PREZZI	11
ART. 18 – GESTIONE DI REPARTO	11
ART. 19 – ATTIVITA' ACCESSORIE	12
ART. 20 – DISCIPLINA SANZIONATORIA	13
ART. 21 – NORME FINALI	14
RIFERIMENTI NORMATIVI	15

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento in attuazione degli artt. 62 e 70, comma 2, della L.R. n. 27 del 10.11.2009, così come modificata dalla L.R. n. 29 del 17.11.2014, e del Regolamento Regionale, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1097 del 01.08.2011, nonché del regolamento regionale n. 8 del 04.12.2015, definisce i criteri e le procedure relative all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento della superficie ed al il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Sono fatte salve tutte le disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza relative alla materia della somministrazione di alimenti e bevande.

3. Con il presente Regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria, della L.R. 27/2009, così come modificata dalla L.R. n. 29 del 17.11.2014, e relativo regolamento di attuazione, il Comune in considerazione delle caratteristiche e sviluppo del territorio, il traffico, la mobilità e l'inquinamento acustico ed ambientale, la tutela dei locali storici, dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sicurezza stradale, persegue i seguenti obiettivi:

- evoluzione e innovazione della rete ed in particolare promozione della qualità del lavoro, della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti, della trasparenza e della qualità del mercato, della libera concorrenza e della libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi, nonché la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;
- tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
- valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di favorire la loro redditività e di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- armonizzazione e integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di favorire l'equilibrio tra domanda e offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore, con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale e ambientale;
- salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;
- salvaguardare e riqualificare la rete nelle zone meno densamente popolate che a volte manifestano fenomeni di spopolamento.

Art. 2

Tipologia delle attività e definizioni

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica

tipologia, la quale comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dal relativo titolo autorizzativo sanitario.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Superficie di somministrazione: l'area (interna e/o esterna) in cui accede il pubblico attrezzata per il consumo di alimenti e bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. L'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili non costituisce superficie di somministrazione.

3. In caso di somministrazione in aree esterne pubbliche o private, per strutture permanenti s'intendono le strutture che rimangono installate anche nei periodi di non utilizzo. Viceversa, per strutture temporanee s'intendono le strutture e gli allestimenti che vengono rimossi nei periodi dell'anno in cui non vengono utilizzate.

4. L'attività di somministrazione include anche la facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci e in genere i prodotti somministrati nel ciclo produttivo dell'attività, nonché le produzioni enogastronomiche locali tipiche, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.

5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono assumere le seguenti denominazioni:

- ristorante, trattoria, osteria;
- esercizio con cucina tipica;
- tavola calda, self service, fast food e simili;
- pizzeria e simili;
- bar gastronomico e simili;
- punto ristoro
- punto enogastronomico
- chiosco bar
- bar caffè e simili;
- bar pasticceria, bar gelateria, cremeria e simili;
- wine bar, birreria, pub, enoteca, caffetteria, sala da the e simili,
- disco bar, piano bar, american bar, locale serale e simili;
- discoteca, sala da ballo, locale notturno, stabilimento balneare e impianti sportivi;
- mensa aziendale;
- mensa interaziendale;
- bar aziendale o bar interno.

6. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di comunicare al Comune l'attività o le attività che intende esercitare.

7. Per i requisiti igienico-sanitario occorrenti per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di pubblici esercizi, s'intendono i requisiti dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande stabiliti dalla normativa vigente e nei provvedimenti dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Sono compresi nella tipologia unica i centri rurali di ristoro e degustazione di cui all'art. 21, comma 1 lett. b), della L.R. n. 3 del 03.04.2002 – norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento NON si applicano alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi regionali;

3. L'attività ricettiva che intende aprire al pubblico l'attività di somministrazione è soggetta al rispetto della relativa disciplina di cui alle leggi in vigore ed al presente Regolamento.

4. Le norme contenute nel presente Regolamento NON si applicano agli artigiani di cui all'art. 1, comma 4, lett. f) della L.R. 27/2009 che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti e comunicanti, in via strumentale e accessoria, senza attrezzature di somministrazione finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Art. 4

Caratteristiche dei locali

1. La presentazione della SCIA per nuova apertura o per trasferimento di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande NON è soggetto a contingenti numerici e a distanze minime di esercizi fra di loro, salvo quanto di seguito previsto:

- salva la previsione di una specifica destinazione d'uso per la somministrazione di alimenti e bevande, i locali dovranno in ogni caso avere destinazione d'uso commerciale o equivalente;
- dovrà essere dimostrato il titolo giuridico di disponibilità degli stessi da parte del titolare;
- gli esercizi confinanti con abitazioni private dovranno essere insonorizzati al fine di garantire la quiete pubblica nel rispetto di quanto previsto dal piano comunale per la zonizzazione acustica;
- tutti gli esercizi dovranno avere idonei accessi privi di barriere architettoniche, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata al pubblico verso l'esterno;
- tutti gli esercizi dovranno avere un servizio igienico per i soggetti diversamente abili indipendentemente dalla superficie dei locali;
- per i locali di vecchia costruzione ovvero non dotati di sufficiente metratura (es. locali del centro storico) è sufficiente la realizzazione di un unico servizio igienico usufruibile anche dai soggetti diversamente abili, realizzato, ove necessario, anche in spazi o locali esterni, o in forma consorziata o convenzionata con altri esercizi contigui o posti nelle immediate vicinanze;
- dovranno avere la disponibilità di un adeguato numero di aree o spazi destinate ai parcheggi sia pubblici che privati, ad una distanza massima di 100 m. dall'entrata principale del locale percorribile pedonalmente, con esclusione del centro storico;

2. Nel centro storico delimitato dalla vie: XII Settembre, Gramsci, B. Buozzi, N. Sauro e Ferrovia in edifici di interesse storico e archeologico non possono:

- essere rilasciate autorizzazioni per fast food, tavole calde e self service gestiti da grandi catene;
- in attesa della definizione di un progetto uniforme di arredo del centro storico, per le caratteristiche degli allestimenti di spazi esterni ai locali sarà di volta in volta richiesto apposito parere alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.

Art. 5

Nuova apertura e trasferimento

1. L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e

bevande anche stagionale è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) al Comune mediante la procedura telematica di cui al DPR 160/2010 e contestuale Notifica Inizio Attività (NIA) sanitaria.

2. Alla SCIA di cui sopra DEVE essere allegata la seguente documentazione:

- autodichiarazione sul possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli art. 8 e 61 della L.R. n. 27/09, così come modificata dalla L.R. n. 29 del 17.11.2014, e dall'art. 8, lett. g), D.Lgs 147/2012;
- autodichiarazione con indicazione dell'eventuale preposto all'esercizio anche in caso di ditta individuale;
- autodichiarazione sul possesso di adeguato titolo giuridico di disponibilità dei locali in cui l'interessato intende esercitare l'attività;
- autodichiarazione sulla contestuale presentazione della Notifica Inizio Attività (NIA) sanitaria;
- autodichiarazione sull'applicabilità o meno della normativa di prevenzione incendi (D.P.R. 01.08.2011 n. 151);
- autodichiarazione sulla conformità dei locali ai criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 564/92 (sorvegliabilità);
- asseverazione a firma di un tecnico abilitato di dotazione del servizio igienico per soggetti diversamente abili e di conformità alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995 e L.R. n. 28/2001, redatta da tecnico abilitato; in sostituzione potrà essere prodotta autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che l'esercizio non dispone di apparecchiature o impianti rumorosi;
- planimetria dei locali, comprensiva di arredi interni, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione espressa in mq. a firma di tecnico abilitato;
- planimetria della zona;
- autodichiarazione con indicazione degli estremi della certificazione per l'accertamento della conformità urbanistica e di agibilità dei locali;
- autodichiarazione attestante la disponibilità dei parcheggi;
- autodichiarazione di conformità degli impianti idro-termo sanitari ed elettrici alla normativa vigente;
- titolo abilitativo per l'immissione di acque reflue in pubblica fognatura;
- asseverazione relativa alla conformità dei locali rispetto al progetto approvato a firma di tecnico abilitato;
- autodichiarazione attestante che i locali NON confinano con abitazioni private ovvero autodichiarazione attestante che le parti confinanti con abitazioni private sono state insonorizzate al fine di garantire la quiete pubblica nel rispetto di quanto previsto dal piano comunale per la zonizzazione acustica.

3. Alle medesime disposizioni è soggetta l'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici in locali aperti al pubblico effettuata anche in modo non esclusivo.

In ogni caso è vietata la somministrazione di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

Art. 6 Subingresso

1. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte e il trasferimento della gestione sono soggetti a SCIA da presentare al

Comune mediante la procedura telematica di cui al DPR 160/2010 e contestuale Notifica Inizio Attività (NIA) sanitaria, entro trenta giorni dalla data dell'atto o dall'apertura della successione.

2. Il subentrante può iniziare l'attività dalla data di presentazione della SCIA.

3. Nella SCIA il subentrante DEVE indicare il titolo giuridico o gli estremi dell'atto e della relativa registrazione che da luogo al trasferimento di proprietà o di gestione dell'attività ed autocertificare il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli art. 8 e 61 della L.R. n. 27/09, così come modificata dalla L.R. n. 29 del 17.11.2014, e dall'art. 8, lett. g), D.Lgs 147/2012 dichiarazione che attesti che non modifica qualitativamente e quantitativamente lo scarico oltre alla presentazione della domanda di voltura del titolo abilitativo.

Art. 7

Ampliamento e riduzione della superficie

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta a SCIA da inviare al Comune mediante la procedura telematica di cui al DPR 160/2010 e contestuale Notifica Inizio Attività (NIA) sanitaria.

2. La superficie oggetto di ampliamento deve essere attigua all'area originariamente utilizzata per l'attività.

3. Alla SCIA dovranno essere allegate la documentazione e le autodichiarazioni indicate nel precedente art. 5.

4. Le medesime disposizioni si applicano in caso di riduzione della superficie interna di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 8

Somministrazione nei Circoli Privati

1. Il procedimento è regolamentato dal DPR 235/2001.

2. In ogni caso:

- la somministrazione deve essere rivolta esclusivamente ai soci;
- i locali non devono avere accesso dalla pubblica via;
- non deve essere pubblicizzata l'attività di somministrazione con insegne;
- i locali sono soggetti alle norme di agibilità e sorvegliabilità;
- l'attività è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) al Comune mediante la procedura telematica di cui al DPR 160/2010 e contestuale Notifica Inizio Attività (NIA) sanitaria;
- l'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità è regolata dagli art. 86 e 110 del TULPS;
- non sono ammesse comunque le attività vietate dalla legge Penale (gioco d'azzardo, etc.);
- le associazioni devono dichiarare di trovarsi nelle condizioni previste dal TUIR;
- il requisito professionale è richiesto solamente se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi.

Art. 9

Altre ipotesi di somministrazione soggette a SCIA

1. Sono soggette, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) al Comune mediante la procedura telematica di cui al DPR 160/2010 e contestuale Notifica Inizio Attività (NIA) sanitaria, anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

1. nel domicilio del consumatore o catering;
2. negli esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
3. all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema, e simili;
4. nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti, scuole ed università, ospedali, case di riposo, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed altre strutture simili;
5. negli esercizi polifunzionali di cui all'art.19 della L.R. n. 27/09, così come modificata dalla L. R. n. 29 del 17.11.2014;
6. negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali, centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso;
7. negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di: spettacolo, intrattenimento e svago quali sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari;
8. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti di cui al titolo IV della L.R. n. 27/09, così come modificata dalla L. R. n. 29 del 17.11.2014.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al punto 4) sono soggette esclusivamente al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 61 della L.R. 27/09, così come modificata dalla L. R. n. 29 del 17.11.2014.

3. Per la somministrazione nel domicilio del consumatore si intende l'organizzazione nel domicilio stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate. Per domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma anche i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili. I locali ove si effettua tale tipo di somministrazione non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico sanitarie. E' comunque vietata l'attività di cottura e di preparazione cibi all'interno del locale mediante l'uso delle cucine ivi installate, fatta eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate.

4. Con esclusione dei punti 1-2-8, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività principale dell'esercizio e negli orari di apertura e chiusura dello stesso.

5. La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente alla prevalente attività di cui al punto 7 non deve superare il 25% dell'intera superficie del locale con esclusione della cucina, magazzini, depositi, uffici e servizi igienici, ovvero il 25 per cento dell'area in concessione demaniale adibita a stabilimento balneare nel rispetto della normativa di settore.

6. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è trasferibile se non con l'intera attività.

7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al punto 8) deve essere collegata all'attività di distribuzione carburanti e collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione.

8. L'attività di somministrazione svolta nei "punti ristoro" e nei "bar enogastronomici" e simili (disciplinati dall'art. 12 delle NTA del Piano Particolareggiato delle Spiagge) è soggetta al vincolo di unitarietà della titolarità giuridica fra l'attività di somministrazione e quella dello stabilimento balneare, più precisamente la somministrazione è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività prevalente di stabilimento balneare e negli orari di apertura dello stesso, ferma restando, ai sensi del regolamento regionale n. 8/2015, la possibilità per il concessionario dello stabilimento di affidare a terzi la gestione del ramo d'azienda costituito dalla attività di somministrazione.

9. La SCIA deve indicare:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 61 della L.R. n. 27/2009;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- d) la disponibilità e la compatibilità del locale ove è esercitata la somministrazione alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, ove previsti e, in particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;
- e) il possesso dei requisiti dell'eventuale preposto all'esercizio.

Art. 10

Sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, qualora intenda sospendere l'attività per un periodo superiore agli 8 (otto) giorni deve darne comunicazione al Comune mediante la procedura telematica di cui al DPR 160/2010.

2. L'attività di somministrazione può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga concessa per un periodo massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità.

Art. 11

Somministrazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, previa presentazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) al Comune mediante la procedura telematica di cui al DPR 160/2010 e contestuale Notifica Inizio Attività (NIA) sanitaria, il cui periodo di validità non può essere superiore a trenta giorni consecutivi. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette ricorrenze. Il richiedente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 61 della L.R. n. 27/2009, così come modificata dalla L. R. n. 29 del 17.11.2014 nonché dei requisiti di sicurezza e igienico sanitari.

2. La SCIA deve indicare:

- L'evento nell'ambito del quale è esercitata la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- Il periodo di svolgimento dell'attività, che non può essere superiore a 30 gg consecutivi;
- Il possesso dei requisiti morali;
- La disponibilità e conformità del locale o dell'area ove è esercitata la somministrazione alle norme e alle prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza;

Art. 12

Attività stagionali

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale devono svolgere l'attività in modo continuativo per uno o più periodi da 1 a 7 mesi di ciascun anno solare.

Art. 13

Somministrazione di bevande alcoliche

1. E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche all'interno di strutture quali campi sportivi palazzetto dello sport, palestre e simili durante lo svolgimento di manifestazioni sportive e in occasione di manifestazioni temporanee quali concerti, rappresentazioni teatrali e simili sia all'aperto che al chiuso. Durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra è vietata anche la vendita di bibite in contenitori di vetro (bottiglie e bicchieri).

2. Negli esercizi ubicati in tutto il territorio comunale è vietata la vendita e somministrazione per il consumo all'esterno (ossia lo spazio pubblico non in concessione ai locali) dei locali dell'esercizio di bevande in contenitori di vetro dalle ore 23,00 e fino alla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 14

Degustazione

1. Non costituisce attività di somministrazione alimenti e bevande, l'assaggio gratuito degli stessi, organizzato dal venditore ai fini promozionali o di scelta.

Art. 15

Somministrazione in aree esterne aperte al pubblico

1. L'attività di somministrazione in aree esterne all'esercizio, pubbliche o private soggette a pubblico passaggio ed attrezzate a tale fine con strutture permanenti o precarie nonché le strutture di cui all'art. 71/bis del regolamento edilizio comunale, può essere esercitata previa presentazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) di ampliamento della superficie al Comune mediante la procedura telematica di cui al DPR 160/2010 e contestuale Notifica Inizio Attività (NIA) sanitaria.

2. A tal fine si precisa che:

- l'esercente deve dichiarare la totale disponibilità e l'assenso dei condomini quando ne ricorra il caso;
- l'esercente deve ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico se ne ricorre il caso;
- l'esercente deve comprovare la disponibilità quando trattasi di area privata;
- l'installazione di sole pedane, tavoli, seggiole ed ombrelloni non si considera soggetta a SCIA di ampliamento della superficie. Ove ricorra il caso occorrerà munirsi di apposita concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 16

Orari

1. L'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è rimesso alla libera determinazione degli esercenti.
2. L'orario, può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
3. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.
4. Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere indicate in appositi cartelli ben visibili all'interno e all'esterno dal pubblico.

Art. 17

Pubblicità dei prezzi

1. L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione è assolto con le seguenti modalità:
 - per le bevande e gli alimenti da somministrare mediante esposizione di apposita tabella ben visibile all'interno dell'esercizio;
 - per l'attività di ristorazione mediante l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio ovvero all'interno in un luogo comunque leggibile dall'esterno;
 - se l'offerta dei prodotti esclude le bevande con formula a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente indicato il costo delle bevande con comprese nel costo fisso.
 - se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente indicata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari
 - le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti destinati alla vendita per asporto, nonché alle attività esercitate in circoli privati aperti solo ai soci, nelle mense aziendali, nei bar interni, alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore e similari.

Art. 18

Gestione di reparto

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato può affidare la gestione di uno o più di tali reparti a uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi necessari, dandone contestuale comunicazione al comune.
2. Alla comunicazione sono allegati:
 - contratto di gestione;

- dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali.

3. L'autorizzazione o la SCIA resta intestata al titolare e la comunicazione da diritto al gestore di esercitare l'attività dalla data di presentazione.

4. Nella fattispecie disciplinata dal presente articolo le sanzioni di cui all'art. 69 della L.R. n. 27/2009, così come modificata dalla L. R. n. 29 del 17.11.2014, si applicano al gestore di reparto.

5. In mancanza della comunicazione di cui al comma 1, il titolare risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

Art. 19

Attività accessorie

1. Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione/SCIA consente, nel rispetto delle normative di settore vigenti:

1. l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che:
 - i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - non sia imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso.

La presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo o l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate, alle condizioni ivi previste, non comporta alcun particolare adempimento.

Gli esercizi di somministrazione che detengono videogiochi devono presentare ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) al Comune mediante la procedura telematica di cui al DPR 160/2010, di installazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, il cui uso è vietato ai minori di anni 18. Per gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7, lettere a) e c), il numero massimo è stabilito da apposito Decreto dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Chi è autorizzato a detenere giochi di qualsiasi tipo, ha l'obbligo dell'esposizione della tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Sindaco (ritirabile presso l'ufficio di Polizia Amministrativa).

2. lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, all'interno del locale e area esterna adiacente, come sotto definiti, qualora si verificano le seguenti condizioni:
 - l'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire in modo tale che non si possa configurare l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo e in conformità all'allegato A) del D.P.R. n. 151/2011;
 - l'attività di trattenimento deve essere complementare rispetto a quella prevalente;
 - nel locale non devono essere presenti spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo, e pertanto idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale allo spettacolo;
 - l'ingresso al locale deve permanere libero e gratuito;

- il prezzo delle consumazioni non deve essere maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.

2. Per piccoli trattenimenti si intendono:

- a) piccole forme di intrattenimento cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva quali esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, od altre attività similari.

Lo svolgimento di queste attività non é soggetto a particolari autorizzazioni od alla presentazione di segnalazione certificata inizio attività (Scia) e può protrarsi sino all'orario di chiusura dell'esercizio. Il titolare dell'attività deve presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le attività comunicate sono svolte senza l'utilizzo di apparecchiature rumorose e comunque nel rispetto dei limite di legge in materia di inquinamento acustico.

- b) piccoli intrattenimenti musicali quali musica da ascolto, concertini dal vivo, piano-bar, esecuzioni musicali a mezzo apparecchiature con presenza o meno di dj, karaoke, od altro, in ogni caso fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti od attività rientranti nell'ambito del rilascio della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.68 del T.U.L.P.S.

Ricorrendo le condizioni di cui alla lettera b), l'esercente dovrà presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) come da modulistica reperibile sul portale S.U.A.P.del Comune di Fano “Mod.SCIA/Trattenimenti”. allegando la relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico esperto in acustica, in cui si evidenzi il rispetto dei valori limite di cui all'art. 3 della 447/95 in relazione alla classificazione acustica del territorio comunale nonché alle eventuali disposizioni comunali dettate in materia di inquinamento acustico.

3. Limitatamente al periodo 1 Giugno - 30 Settembre di ogni anno, qualora il gestore del pubblico esercizio intenda effettuare piccoli trattenimenti musicali con strumentazioni estranee all'impianto dell'esercizio pubblico e con esso non collegate, la segnalazione di cui sopra potrà essere accompagnata, in alternativa alla relazione del tecnico competente in acustica, da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che preveda il rispetto dei valori limite come previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 246 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I piccoli trattenimenti di cui alla lettera b) del presente articolo possono protrarsi sino all'orario di chiusura dell'esercizio, purchè nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico, nonché dei regolamenti ed ordinanze comunali.

5. L'effettuazione dei piccoli trattenimenti come sopra indicati, che avvenga nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste nel presente articolo, non sono soggetti a controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi in quanto attività da ritenersi escluse dal campo di applicazione del D.M. Interni del 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”,così come rimangono escluse dal campo di applicabilità delle disposizioni di cui all'art.80 del T.U.L.P.S. in materia di collaudo ed agibilità dei locali, non qualificandosi come attività di pubblico spettacolo.

Art. 20

Disciplina sanzionatoria

1. Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 69 della L.R. n. 27 del 10.11.2009 così come modificata

dalla L. R. n. 29 del 17.11.2014, dal T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di attuazione.

Art. 21
Norma finali

1. Per quanto non previsto nel presente piano rimangono valide le norme contenute nella Legge Regionale n. 27 del 10.11.2009 così come modificata dalla L. R. n. 29 del 17.11.2014, e Regolamento Regionale in attuazione alla L.R. n. 27/09 approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1097 del 01.08.2011

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione in Consiglio Comunale con conseguente abrogazione del precedente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931;
- Regolamento di attuazione del Testo Unico approvato con R.D. n. 635 del 06.05.1940;
- Legge n. 241 del 07.08.1990;
- Legge n. 15 dell'11.02.2005 (modifiche L. 241/90);
- Legge n. 287 del 25.08.1991;
- D.M. n. 564 del 17.12.1992 (sorvegliabilità);
- D.Lgs. n. 480 del 13.07.1994 (depenalizzazione);
- D.P.R. n. 235 del 04.04.2001 (CIRCOLI PRIVATI)
- L.R. n. 3 del 03.04.2002 (attività agrituristica e turismo rurale) ;
- D.L. n. 35 del 14.03.2005;
- Legge n. 80 del 14.05.2005 (conversione in legge).
- D.L. n. 223 del 04.07.2006 convertito in L. 248 dell'11.07.2006 (Decreto Bersani)
- Circolare n. 8426 del 28.09.2006 del Ministero dello Sviluppo Economico (Circolare esplicativa decreto Bersani)
- Legge Regionale n. 27 del 10.11.2009;
- Delibera Giunta Regionale n. 1097 del 01.08.2011;
- D.lgs 26.03.2010 n. 59 recante attuazione alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
- D.lgs 06.08.2012 n. 147 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26.3.2010 n. 59.
- L. R. n. 29 del 17.11.2014,
- Regolamento Regionale n. 8 del 04.12.2015